

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

36011 – Piazza Francesco Rossi n. 6 – C.F. 00294880240

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

☎ 0445741305 – int. 3 ☒ 0445741921

e-mail: segreteria@comune.arsiero.vi.it

pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it



Ufficio: LL.PP.

N. 21 R.P.

ORDINANZA DEL 28-04-2020 N.35 R.G.

Oggetto: **REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 N. 27 DEL 2020 RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLA PISTA CICLO – PEDONALE DENOMINATA “EX FERROVIA ROCCHETTE – ARSIERO”**

IL SINDACO

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19*” ed in particolare l’art. 3;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante “*disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- il D.P.C.M. 01 marzo 2020 “*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- il D.P.C.M. 04 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 08 marzo 2020 “*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- il D.P.C.M. 09 marzo 2020 “*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19*”;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- il D.P.C.M. 20 marzo 2020 “*misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020 “*misure urgenti di contenimento del contagio*”;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTA:

- l'ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria in data 24/02/2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25/01/2020 recante “*misure profilattiche contro il nuovo CORONA VIRUS 2019*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30/01/2020 recante “*misure profilattiche contro il nuovo CORONA VIRUS 2019*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21/02/2020 recante “*misure profilattiche contro il nuovo CORONA VIRUS 2019*”;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21/02/2020 e 22/02/2020;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto in data 23/02/2020;
- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione del Veneto avente per oggetto “*chiarimenti applicativi in merito alla ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20/03/2020 avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 03/04/2020 avente ad oggetto “*Misure Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13/04/2020 avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24/04/2020 avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27/04/2020 avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*”;
- la Circolare della Prefettura di Vicenza prot. n. 2020/1428 del 11/03/2020;

VISTO inoltre:

- l'art.50, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

– lo Statuto comunale;

RICHIAMATA l'ordinanza n° 24 del 19 marzo 2020 e l'ordinanza n° 27 del 03 aprile 2020 e l'ordinanza n° 31 del 13 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da *COVID 19* comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica;

RILEVATO che l'obiettivo di carattere generale dei D.P.C.M. è di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RICHIAMATO il punto 1 dell'ordinanza regionale n° 43 del 2020 il quale recita che *“è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante”*;

VALUTATA, pertanto, la possibilità, in conformità alle previsioni dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 aprile 2020, di procedere all'ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni, rispondendo alle esigenze di tutela della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che le misure oggetto della presente ordinanza sono compatibili con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO altresì necessario confermare le misure di sorveglianza sanitaria nel territorio comunale di Arsiero relativamente al configurarsi potenziali situazioni di assembramenti ed affollamenti, con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

RAVVISATO che, per motivi di sicurezza e per esigenze di carattere tecnico e di tutela dell'incolumità di persone, si rende necessario revocare l'ordinanza n° 31 del 13/04/2020, consentendo lungo la pista ciclo – pedonale denominata *“EX FERROVIA ROCCHETTE – ARSIERO”*, nel tratto di competenza comunale, lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

RITENUTO, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate;

VISTO il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il T.U. sull'ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

– **che, dal 28 APRILE 2020 al 03 MAGGIO 2020, al fine di ostacolare la diffusione del nuovo COVID 19 e di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica,**

✓ *sia revocata l'ordinanza n° 31 del 13/04/2020;*

✓ *sia consentito lungo la pista ciclo – pedonale denominata “EX FERROVIA ROCCHETTE – ARSIERO”, nel tratto di competenza comunale, lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;*

- fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica.

DISPONE

- ✓ di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione, quale forma di notifica a tutti gli interessati;
- ✓ al personale del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino ed agli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- ✓ di trasmettere la presente ordinanza, ai seguenti Enti:
 1. *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo* di Vicenza protocollo.prefvi@pec.interno.it;
 2. *Questura* di Vicenza gab.quest.vi@pecps.poliziadistato.it;
 3. *Azienda ULSS 7 Pedemontana* di Bassano del Grappa (VI) protocollo.aulss7@pecveneto.it;
 4. *Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino* di Schio (VI) plaltovi@pec.altovicentino.it;
 5. *Comando Stazione dei Carabinieri* di Arsiero (VI) tvi20693@pec.carabinieri.it;
 6. *Stazione Carabinieri Forestale* di Arsiero (VI) fvi43692@pec.carabinieri.it;
 7. *Comune di Velo d'Astico* velodastico.comune@pec.altovicentino.it;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ai sensi dell'art. 4 del D.L. n° 19 del 25/03/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650 del c.p. come previsto dall'art. 3, co. 4 del D.L. n° 6 del 23/02/2020.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del Procedimento: *geometra Andrea Gasparini* – Comune di Arsiero – Piazza F. Rossi n° 6 – telefono 0445 741305 interno 3 – telefax 0445 741921 – pec *comune.arsiero.vi@pecveneto.it*.

Dalla Residenza Municipale.

Il Sindaco

Prof.ssa CRISTINA MENECHINI

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 20,21 e 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/09/2005 e s.m.i.)